



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.R. n. 11368 del 14/12/2005

(Modifica con D.R. 2741 del 24.07.2012)

REGOLAMENTO

Albo delle Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Catania.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.

Regolamento

Albo delle Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Catania.

ART. 1

Principi generali

1. L'iscrizione ad apposito Albo delle Associazioni studentesche, formate da studenti dell'Università di Catania, è disciplinata dalle seguenti disposizioni, destinate a promuovere iniziative e attività culturali e sociali attinenti alla realtà Universitaria.
2. Possono essere iscritte ad apposito Albo, depositato presso l'Ufficio diritto allo studio – Area della didattica - dell'Università, tutte le associazioni studentesche, senza scopo di lucro, che abbiano i requisiti a norma di legge e del presente regolamento.
3. Il possesso dei requisiti idonei per l'iscrizione all'Albo e per il relativo rinnovo dovrà essere accertato da un'apposita Commissione nominata dal direttore amministrativo.

ART. 2

Scopi e finalità

1. Le associazioni studentesche potranno perseguire qualsiasi scopo, purché, determinabile e lecito, attinente a iniziative culturali, sportive e sociali del mondo universitario e lavorativo finalizzate alla formazione degli studenti.
2. Una stessa associazione può perseguire anche più scopi.

ART. 3

Requisiti

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che hanno:
 - a) una rappresentanza in Senato accademico
e/o
 - b) una rappresentanza in Consiglio di amministrazione
e/o
 - c) quattro rappresentanze nelle commissioni paritetiche dipartimentali.
2. Possono richiedere, altresì, l'iscrizione all'Albo le associazioni che siano composte da un numero minimo di 50 studenti associati e regolarmente iscritti all'Università degli studi di Catania in corso o fuori corso da non più di un anno. Possono farne parte anche gli specializzanti ed i dottorandi di ricerca.
3. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo dell'associazione e statuto debitamente registrato da almeno un anno in cui i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo siano studenti universitari all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;

13

- b) Indicazione del nominativo dello studente regolarmente socio dell'associazione avente potere di rappresentanza della stessa con indicazione del domicilio;
- c) Elenco degli studenti aderenti all'associazione con allegate le schede di adesione firmate e compilate con i dati anagrafici, codice fiscale dello studente e un certificato di iscrizione all'università o autocertificazione per le associazioni di cui al punto 2.

Non verranno iscritte associazioni nei cui elenchi compaiano studenti iscritti contemporaneamente ad altre associazioni. In tale ipotesi ciascuna associazione provvederà a regolarizzare i relativi elenchi entro un termine assegnato dalla Commissione di cui all'art.1.

ART. 4

Iscrizioni

1. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 sarà a cura di una Commissione nominata dal direttore amministrativo.
2. Le domande per l'ammissione all'Albo, così come le successive richieste di rinnovo, complete della documentazione di cui all'articolo 3, devono essere presentate tra il 15 Luglio ed entro e non oltre il 20 Settembre del corrente anno accademico. Esse vanno consegnate all'ufficio diritto allo studio - A.D.i.
3. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni. Le richieste di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere corredate da relazioni sull'operato svolto dall'associazione nell'ultimo biennio.

ART. 5

Cancellazione dall'Albo

1. Viene cancellata dall'Albo l'associazione che abbia presentato la formale rinuncia o che non abbia rinnovato la richiesta alla scadenza del biennio di cui all'art. 4 comma 2.
2. L'associazione cancellata dall'Albo potrà riottenere nuova iscrizione, secondo la procedura già prevista nei precedenti articoli, dopo aver ripresentato tutta la certificazione.

ART. 6

Rapporti con l'Università

1. L'Università potrà concedere spazi, ove disponibili, alle associazioni studentesche iscritte all'Albo e affidare la gestione di servizi interni all'Università stessa con le modalità previste da eventuali bandi.
2. Le associazioni studentesche iscritte all'Albo possono accedere al fondo "Iniziative culturali e sociali a favore degli studenti", nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a), b) e c) del D.M. 15.10.1986 (Regolamento di esecuzione della Legge 3 agosto 1985, n. 429).

ART. 7

Pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato sulla home page del sito internet di questa Università,

all'indirizzo www.unict.it sul link "*Diritto allo studio*" e sull'*Albo on line – Albo Ufficiale d'Ateneo*, quale unica fonte di ufficialità. Altresì, verrà dedicato uno spazio sul link "*Diritto allo studio*" ove saranno rese pubbliche le associazioni idonee secondo quanto sopra.

ART. 8

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
2. Le modifiche decorrono dall'inizio dell'Anno Accademico successivo alla data di pubblicazione.